D.D.G. n. 81

Repubblica Italiana

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
Dipartimento Regionale dell'Urbanistica
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n. 1444;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
VISTO l'art. 68 della Legge Regionale 27 aprile 1999, n. 10;
VISTO il "*T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità*", approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D. Lgs. n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, come integrato dall'art. 24 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;
VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.Reg. n. 734 del 17/02/2024 con cui al dott. Giuseppe Battaglia è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente;
VISTA l'istanza del comune di Adrano prot. n. 17676 del 14/05/2024 (prot. DRU n. 7447-15/05/2024) con la quale detto comune ha richiesto l'approvazione della variante urbanistica per la riclassificazione dell'area distinta in catasto al fg. 74 part.lle 3190-3192 - Adempimenti Sentenza TAR Catania n. 795/2009 su ricorso Ditta Moschitta A., con allegata la seguente documentazione amministrativa e tecnica ritenuta significativa al fine dell'esame di competenza:

a) <u>Delibera di adozione del Commissario ad acta n. 18 del 7/06/2022</u>;
b) <u>Atti preliminari all'adozione:</u>
- parere ai sensi dell'art. 13 legge n. 64/1974 reso dall'Ufficio del Genio Civile di Catania con prot. n. 14218 del 27/01/2016;
- D.A. 47/gab del 18/03/2021 ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 152/2006 di non assoggettabilità a VAS.

c) <u>Atti di deposito e pubblicità ex art. 3 l.r. n. 71/1978:</u>
- stralcio G.U.R.S., n. 32, p. II-III, in data 12/08/2022;
- stralcio quotidiano "*la Repubblica*" del 12/08/2022;
- referto di pubblicazione all'albo pretorio;
- manifesto murale;
- certificato di pubblicazione del Segretario Generale relativa all'avvenuto regolare espletamento delle procedure di deposito e pubblicità e la mancata presentazione di osservazioni/opposizioni avverso la delibera commissariale di adozione;
- DCC n. 60 del 27/10/2023 di "*approvazione definitiva*".

d) <u>Elaborati tecnici di cui alla DC di adozione:</u>
- Relazione tecnica
- Tav. 1 - Inquadramento territoriale
- Tav. 2 - Individuazione area e stralcio catastale
- Tav. 3 - Inquadramento urbanistico dell'area
- Tav. 4 - Assegnazione urbanistica

VISTA la Proposta di Parere n. 05/S4/DRU del 2/09/2024 che di seguito parzialmente si trascrive:
<< "…Omissis…

RILEVATO

1. *Dal punto di vista amministrativo la pratica risulta procedibile, visto anche quanto attestato dal*

Segretario Generale dell'Ente, fatte salve le valutazioni del CTS su quanto specificato in appresso in materia di compatibilità geomorfologica, sismica, idraulica, ecc., di cui all'art. 15 della l.r. n. 16/2016 (già art. 13 legge n. 64/1974), art. 5 l.r. n. 65/1981 e l.r. n. 19/2020.

2. *In ordine alla procedura seguita, la variante parziale di cui si chiede l'approvazione da parte di questo DRU risulta, tra l'altro, sottoposta a questo A.R.T.A. ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 12 d.lgs. n. 152/2006 con istanza del 12/06/2020. Tale circostanza attesta che il deposito agli atti comunali della variante medesima è avvenuta precedentemente all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica regionale n. 19/2020. Di conseguenza, per come chiarito con Circolare DRU n. 1/2020, la pratica segue il procedimento disciplinato dalla pre-vigente normativa urbanistica (l.r. n. 71/1978) rientrando nella casistica di cui all'art. 53, c. 1, della stessa l.r. 19/2020 ("Regime transitorio della pianificazione urbanistica").*
3. *La soluzione pianificatoria in esame, adottata in esecuzione di giudicato, riguarda una superficie di terreno di mq 472 di proprietà del ricorrente identificata in Catasto al fg. 74 part.lle 3190-3192 per la quale si propone la variazione della destinazione urbanistica da zona "Verde pubblico stradale/ornamentale e sede stradale (in atto "zona bianca" per la decadenza del vincolo espropriativo) a zona "Aree con reperti archeologici e sede stradale". In base a quanto riportato nella relazione urbanistica redatta dal Responsabile del competente settore comunale allegata all'atto di adozione, l'area oggetto della procedura è ubicata "a sud del nucleo urbano, lungo il prolungamento di via Po". Sempre secondo quanto ivi descritto anche con l'ausilio di planimetrie, l'attuale destinazione urbanistica del minuscolo fondo discende per una quota parte dalle previsioni del PRG approvato con D.A. n. 828/1988 e per altra quota parte dal Piano di Recupero delle zone abusivamente costruite denominato "A sud di via Catania" approvato con DCC n. 10/1994 e n. 46/1996. Per quanto riguarda invece la destinazione proposta, l'Ente ritiene di doversi conformare alla zonizzazione del progetto del nuovo P.R.G., per come adottato con Del. Commissariale n. 1/2011, "non trovandosi allo stato alcun motivo di ordine tecnico per discostarsi dalle conclusioni a cui sono pervenuti la Sovrintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, i progettisti del P.R.G. e il Commissario ad acta regionale". A pag. 10 della relazione si legge altresì che "Nel caso specifico l'area riveste un interesse archeologico, poiché ricade laddove dovrebbe estendersi la necropoli orientale della vecchia città di Adranon …".*
4. *Per quanto riguarda la normativa tecnica della variante, in relazione è riferito che le N.T.A. proposte tengono conto ("sono state aggiornate") delle prescrizioni stabilite dal Piano Paesaggistico. Detto PP sottopone l'area in cui ricade il terreno in questione a vincolo di tutela 1 (aree d'interesse archeologico soggette alle disposizioni di cui all'art. 142, comma 1, lett. m) del Codice d.lgs. n. 42/2004) e pertanto ammette nelle aree urbane (come nel caso in esame) unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti (nelle aree agricole invece è prescritto il mantenimento dei valori del paesaggio agrario).*
5. *La proposta di variante non risulta corredata dalla relazione geologica di rito. Tuttavia il competente Ufficio del Genio Civile di Catania con prot. n. 14218 del 27/01/2016 ha ritenuto di esprimere il seguente parere: "Visto lo studio geologico allegato al Piano Regolatore Generale, adottato dal Commissario ad acta con delibera n. 01 del 4/02/2011 … conferma il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74 in data 17/11/2004 prot. 32630 sulla destinazione urbanistica dell'area".*
6. *Gli elaborati non riportano la precisa quantificazione delle superfici riferite alle rispettive destinazioni attuali e di progetto. In particolare si nota che l'assegnanda destinazione "sede stradale" - a quanto pare derivante dal progetto di P.R.G. adottato nel 2011 - non appare sovrapponibile al tracciato stradale esistente della via Favarotta (prolungamento via Po). Inoltre tale strada esistente, a meno di differenze non apprezzabili nella rappresentazione grafica, appare esterna al fondo delimitandone il confine orientale.*
7. *Non risultano presentate osservazioni/opposizioni a seguito delle procedure di deposito e pubblicità.*

CONSIDERATO

a) *L'atto di pianificazione in esame interessa un'area di modestissima estensione (mq 472) inserita in un contesto antropizzato e urbanizzato alla quale vengono attribuite destinazioni urbanistiche con carattere e finalità meramente conservative. Appare pertanto ininfluente o comunque non significativa nei confronti del complessivo assetto territoriale.*

b) *In linea di principio appare condivisibile l'assegnazione della destinazione urbanistica "Aree con reperti archeologici" a superfici che sono così individuate e vincolate dal PP approvato nel 2018 (e, dunque, coerentemente ad esso), essendo il PP uno strumento di livello territoriale cd. di "area vasta", gerarchicamente sovraordinato rispetto alla pianificazione di livello comunale. Nel caso invece della destinazione a "sede stradale", appare inappropriato il riferimento sic et sempliciter al disegno del reticolo stradale indicato nel P.R.G. solo adottato nel lontano 2011 (quindi con misure di salvaguardia decadute da moltissimi anni e attuazione mai avviata) e ciò anche alla luce delle riferite tutele imposte nella zona dal PP che consentono sui manufatti esistenti (incluse dunque le strade) solo interventi a carattere manutentivo. Conseguentemente appare incerta ogni ipotesi di attuazione del nuovo reticolo viario della zona che, nel disegno del detto P.R.G. adottato nel 2011, stabiliva la realizzazione di un nuovo ampio asse stradale e la rettifica della suddetta via Favarotta con eliminazione della curva esistente in corrispondenza del terreno oggetto della procedura. Tale scelta, implicante una reitera del vincolo espropriativo ingiustificata (oltre al frazionamento del già minuscolo fondo con creazione di aree relitte inutilizzabili) appare pertanto non condivisibile.*

c) *Per quanto attiene agli aspetti tecnici concernenti la compatibilità geomorfologica, sismica, idraulica, ecc., è noto che esulano dalle competenze di questo Servizio. Tuttavia non può sottacersi che il parere dell'Ufficio del Genio Civile in atti (prot. n. 14218 del 27/01/2016) risulta antecedente alle più recenti N.T.C. nazionali (2018) e Linee Guida regionali (2021) e che la pratica perviene priva della relazione geologica (art. 5 l.r. n. 65/1981). Rispetto a tale ultimo aspetto si osserva altresì che il Genio Civile di Catania ha rilasciato il detto parere sulla base dello studio geologico del P.R.G. adottato nel 2011 non in possesso di questo Ufficio. Considerato quanto previsto dall'art. 52, comma 8, della l.r. n. 19/2020 in merito alla portata delle competenze del C.T.S. e la presenza, in seno al Comitato stesso, del rappresentante dell'Ufficio del Genio Civile di Catania e dell'Avvocatura dello Stato, tenuto conto del divieto per questo Servizio di assumere iniziative che potrebbero comportare censure per ingiustificato aggravio procedimentale (art. 1 legge n. 241/1990), si ritiene che la questione dell'attualità e pertinenza del citato parere prot. n. 14218 del 27/01/2016 possa essere oggetto di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti (al comune e/o al Genio Civile) solo a seguito di un eventuale pronunciamento in tal senso da parte dell'Organo consultivo.*
Per tutto quanto sopra visto, rilevato e considerato questo Servizio 4-DRU è del

PARERE

che, per quanto attiene agli aspetti di competenza prettamente urbanistici, la variante al P.R.G. di Adrano per la nuova qualificazione urbanistica dell'area identificata in catasto al fg. 74, part.lle 3190-3192, di mq 472, ex zona "Verde pubblico stradale/ornamentale e sede stradale (in atto "zona bianca" per la decadenza del vincolo espropriativo) sia meritevole di approvazione ad eccezione dell'ipotesi di rettifica dell'attuale tracciato esistente della via Favarotta. Pertanto la superficie destinata a "sede stradale", per come individuata nelle planimetrie contenute nella Tav. 4, dovrà assumere anch'essa la classificazione "Area con reperti archeologici" >>.

VISTO il voto n. 115 del 20/11/2024 con il quale il Comitato Tecnico Specialistico di cui all'art. 52 della l.r. n. 19/2020 ha espresso il parere che la variante urbanistica in oggetto "*sia meritevole di approvazione con le prescrizioni di cui al parere n. 5/S4/DRU/2024*".

VISTA la nota prot. n. 18629 del 13/12/2024 con cui il voto n. 115 del 20/11/2024 del Comitato Tecnico Specialistico è stato notificato al comune di Adrano con la specificazione, ai sensi dell'art. 4, V comma, della l.r. n. 71/1978, del termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento per la trasmissione di eventuali controdeduzioni.

VISTA la nota prot. n. 1121 del 10/01/2025 (prot. DRU n. 600-11/01/2025) a firma congiunta del Tecnico Istruttore e del Responsabile del VII Settore di detto comune di controdeduzioni al citato voto del CTS n. 115/2024.

VISTA la nota del Servizio 4/DRU prot. n. 1943 del 5/02/2024 con cui, per il tramite del Dirigente Generale, gli atti relativi alla pratica in oggetto sono stati trasmessi al Comitato Tecnico Specialistico di cui all'art. 52 della l.r. n. 19/2020 unitamente alla proposta di parere n. 02 del 3/02/2025 in ordine alla citata nota di controdeduzioni trasmessa dal comune di Adrano.

VISTO il voto n. 126 del 2/04/2025 con il quale il Comitato Tecnico Specialistico di cui all'art. 52 della l.r. n. 19/2020 si è così pronunciat: << *OMISSIS – Considerato che nel corso della discussione il Comitato ha ritenuto di condividere integralmente la proposta di parere dell'ufficio n. 02/S4 del 03/02/2025, nello specifico "…le controdeduzioni del comune di Adrano pervenute con comunale n.*

1121 del 10/01/2025 siano inammissibili perchè non adottate dal consiglio comunale e comunque non accoglibili perché prive di concrete motivazioni tecniche e/o giuridiche tenuto conto che la Soprintendenza ai BB.CC.AA di Catania, componente di diritto del C.T.S., per quanto di competenza (v. art. 58, comma 2, l.r. n. 71/1978) ha condiviso il parere n. 5/S4/DRU/2024. Per quanto sopra il Comitato, in coerenza ai pareri n. 5 del 02/09/2024 e n. 2 del 03/02/2025 resi dal Servizio 4/DRU e che fanno parte integrante del presente voto esprime PARERE favorevole all'approvazione della variante urbanistica del comune di Adrano, adottata con delibera commissariale n. 18 del 07/06/2022 con le prescrizioni di cui ai citati pareri >>.

RITENUTA regolare la procedura e pertanto di dover procedere all'emissione del provvedimento finale.

D E C R E T A

ART. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge Regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e in attuazione dell'art. 53 "*Regime transitorio della pianificazione urbanistica*" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, è approvata la variante al P.R.G. del comune di Adrano adottata con Deliberazione del Commissario ad acta n. 18 del 7/06/2022, con assegnazione all'area identificata in catasto al fg. 74, part.lle 3190-3192, di mq 472, della nuova qualificazione urbanistica "*Area con reperti archeologici*" in conformità al Voto n. 126 del 2/04/2025 espresso dal Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

ART. 2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Dipartimento:

1. Voto del Comitato Tecnico Scientifico n. 126 del 2/04/2025
2. Proposta di Parere n. 02/S4/DRU del 3/02/2025
3. Voto del Comitato Tecnico Scientifico n. 115 del 20/11/2024
4. Proposta di Parere n. 05/S4/DRU del 2/09/2024
5. Delibera di adozione del Commissario ad acta n. 18 del 7/06/2022
6. Relazione tecnica
7. Tav. 1 - Inquadramento territoriale
8. Tav. 2 - Individuazione area e stralcio catastale
9. Tav. 3 - Inquadramento urbanistico dell'area
10. Tav. 4 - Assegnazione urbanistica

ART. 3) L'Amministrazione comunale di Adrano resta onerata dell'attuazione del presente provvedimento ivi compreso per quel che riguarda le pubblicazioni di propria competenza ai sensi della normativa vigente in materia.

ART. 4) Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, anche sul sito web istituzionale di questo Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

ART. 5) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione sul sito web di questo Dipartimento, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di centoventi giorni.

Palermo lì 29.04.2025

IL DIRIGENTE GENERALE
Giuseppe Battaglia
Firmato